

Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali (Regolamento interno del Consiglio dei PF)

del 25 gennaio 2001 (Stato 1° maggio 2001)

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 25 capoverso 1 lettera i della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui politecnici federali,

ordina:

Sezione 1: Sedute

Art. 1 Pianificazione delle sedute

¹ Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria circa ogni due mesi secondo un calendario annuale prestabilito.

² In caso d'urgenza il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro o di un delegato del Consiglio dei PF o su richiesta del presidente di un PF o del direttore di un istituto di ricerca.

Art. 2 Preparazione delle sedute

¹ I partecipanti alle sedute ricevono di regola quattordici giorni prima l'ordine del giorno indicante l'ora ed il luogo della seduta, nonché i documenti pertinenti.

² Detto termine può essere abbreviato solo quando l'urgenza di un affare lo renda necessario.

³ I partecipanti alle sedute ricevono gli incarti degli affari che sono trattati in loro presenza.

⁴ L'ordine del giorno è fissato in base agli affari pronti per una decisione al momento della seduta e alle proposte inoltrate antecedentemente dal Consiglio dei PF, dai presidenti dei PF, dai direttori degli istituti di ricerca e dai rappresentanti delle assemblee delle scuole politecniche.

Art. 3 Partecipanti alle sedute

¹ Oltre ai membri, partecipano alle sedute del Consiglio dei PF il segretario generale, un verbalista e di regola i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca.

² Di regola, sono inoltre invitati alle sedute due rappresentanti dell'assemblea della scuola di ognuno dei PF.

RU 2001 1073

¹ RS 414.110

³ Le questioni concernenti il personale e l'attività giurisdizionale nonché le questioni che esigono discrezione per garantire la protezione della personalità, sono trattate nella composizione prevista dal capoverso 1.

⁴ Le nomine dei professori sono trattate in presenza dei presidenti dei PF.

⁵ Per trattare determinati affari, il presidente può farsi accompagnare da collaboratori degli stati maggiori del Consiglio dei PF e da esperti.

⁶ Per trattare determinati affari e con il consenso del presidente, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca possono farsi accompagnare da collaboratori e, in caso d'impedimento, farsi rappresentare da un membro della direzione del loro istituto.

Art. 4 Diritto di proposta e di voto

¹ I membri del Consiglio dei PF hanno il diritto di proposta e di voto.

² I presidenti dei PF, i direttori degli istituti di ricerca e i rappresentanti delle assemblee della scuola hanno il diritto di presentare proposte conformemente alle competenze attribuite loro dalla legge e dall'ordinanza.

³ Gli altri partecipanti alle sedute dispongono di un voto consultivo.

Art. 5 Svolgimento delle sedute

¹ L'ordine del giorno è approvato all'inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti. Modifiche circa la successione dei punti dell'ordine del giorno e la soppressione di punti previsti sono decise a maggioranza semplice dei votanti.

² L'aggiunta di un nuovo punto all'ordine del giorno richiede una proposta scritta motivata e l'accordo di due terzi dei membri del Consiglio dei PF presenti alla seduta.

³ È tenuto un processo verbale di ogni seduta in cui è riassunto l'esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.

⁴ I membri del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF ed i direttori degli istituti di ricerca ricevono il verbale integrale. I rappresentanti delle assemblee di scuola ricevono il verbale relativo agli affari trattati in loro presenza (seduta con invitati).

⁵ Ogni affare deve essere concluso con una decisione presa in base ad una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di un dispositivo di decisione che descrive le misure d'esecuzione.

⁶ Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

Sezione 2: Decisioni per circolazione degli atti

Art. 6

¹ In caso d'urgenza, il presidente, in via eccezionale, può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti. Sono fatti salvi gli affari relativi alla legislazione, alla giurisdizione o alla pianificazione.

² Per decidere mediante circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei membri del Consiglio dei PF aventi diritto al voto. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

Sezione 3: Decisioni presidenziali

Art. 7

¹ Le decisioni prese dal presidente in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente o in mancanza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali.

² Il presidente informa senza indugio e per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

Sezione 4: Presidente e delegato

Art. 8 Presidente

¹ Il presidente:

- a. è responsabile dell'applicazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, sempreché tale applicazione non incomba direttamente alle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca;
- b. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
- c. decide sulle modifiche del preventivo quando le direzioni degli istituti non siano competenti di modificare il preventivo del proprio istituto;
- d. trasferisce ai PF ed agli istituti di ricerca i crediti iscritti nelle rubriche del preventivo del Consiglio dei PF;
- e. nomina o elegge gli impiegati del Consiglio dei PF;
- f. decide su tutti gli affari che, la legge e l'ordinanza, non affidano a un altro organo.

² Informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi in occasione della seduta ad esse successiva.

Art. 9 Delegato

Il delegato:

- a. gestisce gli affari operativi del Consiglio dei PF;
- b. istituisce gli stati maggiori del Consiglio dei PF;
- c. insieme al presidente, rappresenta il Consiglio dei PF e il settore dei PF nei confronti di terzi;
- d. insieme al presidente, sostiene le proposte del Consiglio dei PF presso le autorità federali competenti;
- e. assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti.

Sezione 5: Conferenza presidenziale**Art. 10** Composizione e organizzazione

¹ Alla conferenza presidenziale partecipano i presidenti dei PF, i direttori degli istituti di ricerca, il presidente, il delegato, il segretario generale del Consiglio dei PF e il verbalista. I partecipanti alla conferenza possono farsi accompagnare da collaboratori e da esperti. I presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca, in caso d'impedimento possono farsi rappresentare da un membro della direzione del loro istituto.

² La conferenza presidenziale è diretta dal delegato del Consiglio dei PF.

Art. 11 Compiti

¹ La Conferenza presidenziale tratta tutti gli affari importanti del Consiglio dei PF, segnatamente quelli che riguardano il coordinamento.

² In particolare tratta tutti gli affari previsti per le sedute del Consiglio dei PF in base all'ordine del giorno provvisorio.

Art. 12 Sedute

¹ La conferenza presidenziale si riunisce secondo un calendario annuale prestabilito, ma almeno prima di ogni seduta del Consiglio dei PF.

² Sedute straordinarie possono essere convocate dal presidente o dal delegato del Consiglio dei PF o su proposta del presidente di un PF o del direttore di un istituto di ricerca.

Art. 13 Altre riunioni

¹ Il presidente e il delegato del Consiglio dei PF si incontrano inoltre ad intervalli regolari con i presidenti dei PF ed i direttori degli istituti di ricerca per scambi di vedute a carattere strategico.

² Le riunioni sono condotte dal presidente del Consiglio dei PF.

³ I partecipanti non sono accompagnati. È tenuto un breve processo verbale.

⁴ Queste riunioni sono pianificate in anticipo insieme al calendario delle sedute.

Sezione 6: Consultazioni

Art. 14 Attività normativa

Prima di emanare norme giuridiche, il Consiglio dei PF apre una consultazione. Si attiene al riguardo alle direttive del Consiglio federale concernenti la preparazione e l'esecuzione degli affari del Consiglio federale.

Art. 15 Partecipazione

¹ Le consultazioni presso i membri degli istituti prescritte dalla legge sono effettuate secondo gli stessi principi.

² Ove si tratti di decisioni da adottare, i documenti posti in consultazione devono contenere almeno i progetti di una proposta motivata e di un dispositivo di decisione.

Sezione 7: Informazione

Art. 16

¹ Le persone toccate da una decisione sono informate in ogni caso.

² Salvo che il Consiglio dei PF non decida altrimenti, possono essere divulgate informazioni circa le sedute.

³ Al termine di ogni seduta, il Consiglio dei PF decide se i media debbano essere informati. In caso affermativo, definisce il contenuto dell'informazione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Il Regolamento interno del Consiglio dei Politecnici federali del 26 gennaio 1994² è abrogato.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

² RU 1994 1421

